



# CITTA' DI LENTINI

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

N. 30 /Registro Generale del 1 FEB. 2019

## DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 1° SETTORE

*"Segreteria e Affari Generali - Contenzioso - Servizi Elettorali - Servizi Cimiteriali - Biblioteca, Archivio Storico, Attività Sportive - Gestione Risorse Umane"*

N. 16 DEL 1 FEB. 2019

---

**OGGETTO:** Affidamento servizio di tutela legale dell'Ente in esecuzione della deliberazione G.C. n. 14 del 30.1.2019 ad oggetto: "C.G.A. Palermo – Giudizio Pastorino S.r.l. e Armicci Ambiente S.r.l. c/Comune di Lentini - Regione Siciliana- Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica utilità – Assessorato Regionale del territorio e dell'Ambiente- Appello avverso sentenza T.A.R. Catania n. 2289/2018 - Resistenza in giudizio- Autorizzazione al Sindaco"- CIG: Z5C26F4FA7-

---

### Premesso che:

- Con Decreto Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 2070 del 13/12/2016, pubblicato G.U.R.S. n. 1 del 05.01.2017 è stato cassato l'ultimo capoverso dell'art. 8 del D.D.S. n. 1905 del 5/11/2015 e riscritto come segue: *"Ai sensi del combinato disposto dell'art.6, c. 14 e dell'art. 208, c.6 del D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii. la presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessione di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori"*;
- Con D.D.S. n. 1905 del 5/11/2015 è stata concessa l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Pastorino srl (gestione IPPC), con sede legale in Via montedoro, 18 – Siracusa per il progetto di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi da realizzare in C.da Armicci del Comune di Lentini e, per effetto della su citata modifica del D.D.S., venendo meno la competenza di questo Comune al rilascio di autorizzazioni, era stata di fatto autorizzata la realizzazione di tale discarica nel territorio comunale;
- Ritenendo che la realizzazione di tale discarica di rifiuti speciali non pericolosi potrebbe avere pesanti ricadute negative in termini ambientali su tutto il territorio circostante il sito individuato e tenuto conto della rilevanza sociale, la Giunta Comunale, con deliberazione G.M. n.8 del 23/01/2017 ha disposto di autorizzare il Sindaco a proporre ricorso al T.A.R. per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità n. 2070 del 13/12/2016, pubblicato G.U.R.S. b, 1 del 05.01.2017, nonché per l'accertamento con condanna, ex artt. 31 e 117 cpa, della violazione dell'obbligo di detto Assessorato di concludere il procedimento sull'istanza presentata dal Comune di Lentini a mezzo pec l'08/09/2016;
- Il servizio per la tutela legale dell'Ente in tale giudizio è stato affidato all'avv. Gianluca Rossitto, del foro di Catania, con determinazione del Coordinatore del 1° Settore n. 37 del 03/03/2017;
- il T.A.R. – sez. staccata di Catania, con sentenza n. 02289/2018, pubblicata il 04/12/2018, sul ricorso R.G. n. 395 del 2017, proposto dal Comune di Lentini, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dell'avv. Gianluca Rossitto, per l'annullamento del decreto Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dip. Acqua e Rifiuti . n. 2070 del 13/12/2016, ha dichiarato fondata la domanda di annullamento del decreto n. 2070/16 ed ha condannato l'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità alla rifusione delle spese di giudizio, in favore del Comune di Lentini;

**Rilevato** che la ditta Pastorino s.r.l. e la Armicci Ambiente s.r.l., con sede in Siracusa, con ricorso notificato all'indirizzo pec del procuratore del Comune di Lentini, avv. Rossitto, in data 14/01/2019 hanno proposto appello avanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa di Palermo al fine di ottenere, previa sospensione, la riforma della Sentenza del T.A.R. Sicilia- sez. staccata di Catania, n. 2289 del 04/12/2018, per sentire dichiarare il ricorso di 1° grado proposto dal Comune di Lentini inammissibile e, comunque infondato;

**Vista** la deliberazione n. 14 del 30 gennaio 2019 con la quale la Giunta Comunale, in considerazione della rilevanza dell'interesse pubblico che riveste la fattispecie, ha stabilito di resistere nel giudizio proposto dalla su citata ditta Pastorino s.r.l. e Armicci Ambiente s.r.l., avanti al C.G.A. avverso la sentenza TAR- sez. di Catania -I sez. n. 2289/2018, con atto di appello, dando mandato al Coordinatore del 1° Settore a procedere all'affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente;

**Visto** l'art. 17 comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e successive modifiche ed integrazioni (nuovo Codice dei contratti) in materia di affidamento di servizi legali;

**Dato atto che:**

- l'art. 17 del Regolamento per l'affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente a professionisti esterni approvato con delibera CC. n.3/2018 stabilisce *"L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, dandone adeguata motivazione, di affidare incarichi professionali a soggetto, non inclusi nell'elenco, in funzione della specificità e particolarità dell'incarico, per la particolare professionalità richiesta e per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici, ovvero nei casi di prosecuzione in ulteriori gradi di giudizio di procedimenti pendenti per dare continuità alla difesa"*;

- le Linee guida n. 12- Affidamento dei servizi legali- approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, al punto 3.1.4.1 prevedono: *"Nei casi di consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento, che siano stati positivamente conclusi, l'affidamento diretto al medesimo professionista può rispondere ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico; in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità...."*;

**Ritenuta la opportunità**, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento diretto del servizio di tutela legale dell'Ente nel giudizio di appello di cui si tratta all'Avv. Gianluca Rossitto, avendo lo stesso difeso il Comune nel 1° grado del giudizio, concluso con esito positivo come già precisato;

**Dato atto che** l'avv. G. Rossitto, con nota del 30.1.2019 è stato invitato a formulare un preventivo di spesa analitico e definitivo in ordine agli onorari e le spese derivanti dall'attività difensiva che dovrà porre in essere nell'ambito del procedimento in argomento formulato sulla base degli onorari previsti dal D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, tenuto conto delle riduzioni del 50%, come stabilito nel vigente Regolamento per l'affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente a professionisti esterni;

**Visto** il preventivo di spesa definitivo presentato dall'Avv. G. Rossitto per la difesa dell'Ente nel giudizio avanti al C.G.A. Palermo di cui si tratta, trasmesso in data 30.1.2019, e constatato che sono stati applicati gli onorari minimi previsti per cause appartenenti allo scaglione indeterminabile - valore di particolare rilevanza- nel D.M. 55/2014 e applicata la riduzione del 50% ,

**Vista** la delibera G.M. n. 18 del 30.1.2019, avente ad oggetto " Aggiornamento del Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PT PC) e della trasparenza 2019/2021";

**Vista** la deliberazione G.M. n. 4/2019 di assegnazione somme al Coordinatore del 1° Settore per l'affidamento dei servizi di tutela legale dell'Ente;

**Ritenuta la inesistenza** di cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e dell'assenza di conflitto di interessi noti ex art. 6 bis della l.241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dal vigente Piano per la prevenzione della Corruzione dell'Ente, consapevole dell'obbligo di comunicazione tempestiva in caso di insorgenza;

**Ritenuta** la propria competenza, come da Decreto Sindacale n. 5 del 29.1.2018 di incarico di Coordinatore del 1° Settore, con attribuzione di funzioni dirigenziali;

**DETERMINA**

*Per le motivazioni esposte nella superiore premessa, che qui si intendo riportate quale parte integrante del presente atto, ed in esecuzione della deliberazione G.M. n. 14 del 30/01/2019,*

**Affidare** il servizio di tutela legale dell'Ente, nel giudizio proposto avanti al C.G.A. Palermo da Pastorino S.r.l. e da Armicci Ambiente S.r.l. avverso la sentenza T.A.R. Sicilia – Sez. staccata di Catania- I Sez.- n. 2289 del 04.12.2018, con atto d'appello notificato in data 14.1.2019, all'avv. Gianluca Rossitto, del Foro di Catania – c.f.: RSSGLC70T30F205E;

**Dare atto** della inesistenza di cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e dell'assenza di conflitto di interessi noti ex art. 6 bis della l.241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dal vigente Piano per la prevenzione della Corruzione dell'Ente, consapevole dell'obbligo di comunicazione tempestiva in caso di insorgenza;

**Stabilire** il costo del servizio di tutela legale dell'Ente in complessivi € 7.780,03, di cui € 5.332,00 compenso, € 799,80 spese generali 15%, € 245,27 c.p.a. 4% ed € 1.402,96 IVA 22%;

**Dare atto** che il C.I.G attribuito alla presente procedura dall' A.N.A.C è il seguente: Z5C26F4FA7;

**Precisare che** il pagamento del compenso avverrà nei tempi e con le modalità stabilite dal vigente apposito "Regolamento" e contenute nella scrittura privata di affidamento del servizio di tutela legale dell'Ente;

**Dare atto** della inesistenza di cause di incompatibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013 e dell'assenza di conflitto di interessi noti ex art. 6 bis della l.241/1990, come introdotto dalla L. 190/2012 e come previsto dal vigente Piano per la prevenzione della Corruzione dell'Ente, consapevole dell'obbligo di comunicazione tempestiva in caso di insorgenza;


**Impegnare** la complessiva somma di € 7.780,03 per compenso professionale al Cap. 8691, impegno n. ....<sup>49/1</sup>.....dell'esercizio 2019.

**Effettuare** la pubblicità del presente atto su sito web istituzionale, visibile al *link* [www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) nella cui *home page* è collocata la sezione denominata "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

31/01/2019

**IL COORDINATORE 1° SETTORE**

Anna Maria Ippolito





Ufficio Ragioneria

Esercizio 2019

**Oggetto:** INDICAZIONE FONDI      **Impegno convertito** 2019/1/49/1 Delibera n° 16 del 01/02/2019  
**Impegno prenotato** 2019/1/1/1 Delibera n° 999 del 18/01/2019

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro **7.780,03**

per l'Impegno prenotato **GESTIONE DEL BILANCIO DURANTE LA PROCEDURA DI RISAMENTO- ART. 250 COMMA 2 D.LGS 267/2000- ASS. AL COORD. DEL 1° SETT. DELLE SOMME NECESSARIE PER GARANTIRE ISERVIZI INDISPENSABILI NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 PER LA**

è stata convertita come segue:

## DESCRIZIONE DEL FONDO

Capitolo 8691	Articolo 0	Codice meccanografico 1020203	Anno 2019
Titolo 1	Funzione 02	Servizio 02	Intervento 03

UFFICIO LEGALE - Prestazione varie di servizi

**Impegno** 2019/1/49/1      affidamento servizio di tutela legale dell'ente in esecuzione della deli. GM n. 14 del 30/01/2019 giudizio Pastorino srl e Armicci ambiente srl c/ comune di Lentini .....Appello avverso sentenza Tar Catania n. 2289/2018 Resistenza in giudizio: Autori

<b>Impegno prenotato</b>	<u>30.000,00</u>
<b>Altri impegni già convertiti</b>	<u>14.640,15</u>
<b>Disponibilità prima di questo impegno</b>	<u>15.359,85</u>
<b>Ammontare impegno presente</b>	<u>7.780,03</u>
<b>Rimanenza disponibile</b>	<u>7.579,82</u>

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

Firma  
 IL SEGRETARIO GENERALE  
 Dott.ssa Maria Concetta Floresta

Prot. n. 30 del 1.02.2019

Il presente atto, ai sensi dell'art.32, comma 5,  
della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato  
all'Albo Pretorio del sito informatico del  
Comune  
[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it)

Dal 4 FEB. 2019

al 19 FEB. 2019

col n. 142 del Reg. pubblicazioni

Lentini,

Il Responsabile uff. Protocollo e  
Messi

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco  
segnata,

### CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo  
Pretorio del sito informatico del Comune

[www.comune.lentini.sr.it](http://www.comune.lentini.sr.it) dal 4 FEB. 2019 al 19 FEB. 2019

- per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R.  
3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li

IL Segretario Generale

E' copia conforme al suo originale  
per la pubblicazione.

Lentini, - 4 FEB. 2019



IL FUNZIONARIO INCARICATO  
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO  
(*Cabriella Buccheri*)